

## **DOCUMENTO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A)**

### **DEFINIZIONE**

La R.I.T.A. consiste nell'erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività lavorativa e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

L'aderente al Fondo può decidere se destinare a RITA l'intero montante accumulato ovvero solo una parte di esso.

Al fine di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata durante il periodo di erogazione della R.I.T.A. e fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, la porzione di montante destinata a R.I.T.A. continuerà ad essere mantenuta in gestione così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. L'importo della rata da erogare, pertanto, verrà ricalcolato di volta in volta e terrà quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante in gestione, potendo quindi subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

### **REQUISITI DI ACCESSO ALLA R.I.T.A.**

La R.I.T.A. è la prestazione pensionistica anticipata a cui si accede alla cessazione dell'attività lavorativa<sup>1</sup> (subordinata, autonoma, cariche sociali, ecc., svolta in Italia o all'estero) ed al ricorrere delle seguenti situazioni:

1) art. 11, comma 4, del d.lgs. 252/2005:

- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 5 anni dalla presentazione della richiesta di R.I.T.A.;
- maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza;
- periodo di permanenza nella previdenza complementare superiore ai 5 anni<sup>2</sup>.

2) art. 11, comma 4-bis del d.lgs. 252/2005:

- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 10 anni dalla presentazione della richiesta di R.I.T.A.;
- inoccupazione superiore ai 24 mesi. In tal caso, la "Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro", ovvero l'atto formale che determina l'inizio dello stato di disoccupazione, può essere richiesta online attraverso il portale nazionale per le politiche del lavoro o attraverso il supporto del Centro per l'impiego. L'aderente non è tenuto a presentare tale documento in caso non sia interessato ad un nuovo inserimento lavorativo, ma deve presentare la "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello stato di non occupazione";
- periodo di permanenza nella previdenza complementare superiore ai 5 anni<sup>2</sup>.

Per quanto concerne la documentazione istruttoria da accludere alla richiesta, si rinvia agli allegati specificati nel modulo per ciascuna delle due fattispecie sopra indicate.

### **TEMPISTICHE E MODALITÀ DI EROGAZIONE. EVENTI NEL CORSO DELL'EROGAZIONE DELLA R.I.T.A.**

La prima rata di R.I.T.A. viene corrisposta tempestivamente dal pervenimento del modulo di richiesta e della documentazione istruttoria e comunque, ai sensi della normativa vigente, entro 180 giorni.

La periodicità di erogazione della R.I.T.A. è trimestrale. La R.I.T.A. non può essere concessa in tutti quei casi in cui a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate.

<sup>1</sup> E', invece, possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell'erogazione della prestazione sotto forma di R.I.T.A.

<sup>2</sup> Occorre, tuttavia, tenere presenti le modifiche recate dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.lgs. 88/2018, in tema di lavoratori che si spostano tra Stati membri dell'Unione europea: laddove ricorrono le condizioni ivi previste sarà, quindi, sufficiente la maturazione di un periodo di 3 anni in luogo degli ordinari 5 anni.

È consentita la possibilità di effettuare versamenti contributivi durante l'erogazione della R.I.T.A. che, nel caso di R.I.T.A. parziale, andranno a incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della stessa, mentre, in caso di R.I.T.A. richiesta sul totale del montante, andranno a costituire un montante a sé stante nell'ambito del comparto d'investimento, salva diversa indicazione dell'aderente.

Nel corso dell'erogazione, è possibile richiedere la revoca della R.I.T.A.; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. La revoca della R.I.T.A. è consentita una sola volta nell'arco dell'erogazione.

Resta ferma la possibilità per l'iscritto di trasferire ad altra forma pensionistica l'intera posizione individuale – inclusa la parte impegnata a titolo di R.I.T.A. - con conseguente revoca della stessa.

Nel caso di R.I.T.A. riguardante l'intero importo della posizione individuale, qualora si intendesse richiedere anticipazioni o altre forme di prestazione, è necessario richiedere previamente la revoca della R.I.T.A..

Nel caso di R.I.T.A. riguardane solo una parte della posizione individuale, l'aderente può esercitare sul montante residuo le ulteriori facoltà di cui al D.lgs. n.252/2005 (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica, ecc.). In tal caso, la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA non rileverà ai fini del computo della porzione del montante residuo richiedibile in capitale e/o in rendita; ciò significa che, qualora al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal regime obbligatorio di appartenenza la prestazione dovesse risultare soggetta ad "obbligo di rendita", nel computo della prestazione massima erogabile in capitale non sarà ricompresa la prestazione destinata a R.I.T.A..

La R.I.T.A. rientra nel novero delle prestazioni pensionistiche complementari e pertanto alla stessa, ai sensi dell'art. 10 comma 10 D.lgs. 252/2005, si applicano gli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

In caso di decesso dell'iscritto durante la fase di erogazione della R.I.T.A., ancora in fase di accumulo, il residuo montante corrispondente alle rate ancora non corrisposte viene erogato secondo la disciplina prevista per il riscatto per premorienza delle forme di previdenza complementare.

## **REGIME FISCALE**

La parte imponibile della R.I.T.A. è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al fondo (con un'aliquota minima del 9%).

Gli anni di iscrizione antecedenti al 2007 sono computati con un massimo di 15 anni. Gli importi erogati a titolo di R.I.T.A. sono imputati prioritariamente alla parte di prestazione maturata fino al 31/12/2000, e per la parte eccedente, alla parte maturata dal 1/1/2001 al 31/12/2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1/1/2007.

L'aderente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, in tal caso la rendita è assoggettata a tassazione ordinaria. E' cura dell'aderente effettuare i relativi conguagli in fase di dichiarazione dei redditi.